



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

**Oggetto:** procedura di gara per l'affidamento del Servizio di portierato presso le sedi dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico".

**CIG:** 9327924E62

### VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA ex ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016

Premesso

Che l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede: "qualora il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara";

Che a seguito di procedura negoziata con almeno 5 (cinque) inviti pubblicata in data 06/12/2022 tramite piattaforma di *e-procurement* Traspare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 "Decreto Semplificazioni" integrato con modificazioni dall'art. 51 comma 1 lett. a) n. 2 sub 2.2 L. 108/2021 per l'affidamento del servizio in oggetto, le Compagnie partecipanti riportavano i seguenti punteggi alla conclusione della seduta pubblicata tenutasi in data 19/01/2023 per la disamina delle offerte economiche:

Fenice Security Service Srl:

- 29.78/30 per l'offerta economica
- 65.67/70 per l'offerta tecnica

Omega Ambiente Società Cooperativa:

- 30.0 /30 per l'offerta economica
- 65.17/70 per l'offerta tecnica

Italpol Servizi Fiduciari Srl:

- 25,22/30 per l'offerta economica
- 69,33/70 per l'offerta tecnica

Che tutte le offerte sono risultate superiori ai quattro quinti dei punti massimi previsti dal bando di gara (rispettivamente 70 e 30), come rilevato dal documento di calcolo automatico delle offerte anomale generato dalla piattaforma di *e-procurement* Traspare in data 19/01/2023;

Che la Commissione di gara nella seduta pubblica sopra citata ha preso atto che le offerte appaiono anormalmente basse in base all'art. 97 c. 3 del D.lgs 50/2016 e si è dato quindi avvio al procedimento di verifica della congruità dell'offerta;

Che il RUP per la verifica di cui sopra ha deciso di avvalersi del supporto della Commissione nominata ex articolo 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. come previsto dal punto 5.3 delle Linee Guida n. 3 dell'Anac;

Che il Sottoscritto, in qualità di RUP, con comunicazione predisposta dalla piattaforma Traspare ha richiesto in data 19/01/2023 le giustificazioni di cui al comma 5 dell'art. 97 del D.lgs 50/2016;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Che in data 06/02/2023 Il RUP ha proceduto con l'ausilio della Commissione di cui alla det. n. 12/2023 data 12/01/2023 all'apertura delle buste contenenti le giustificazioni richieste;

Che prima di procedere alla valutazione della documentazione presentata, è stato rilevato che:

1. Il D.lgs 50/2016 all'art. 97 comma 4 precisa che possono prendersi in considerazione le giustificazioni che riguardano:
  - a) *l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
  - b) *le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
  - c) *l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.*
  
2. Ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.lgs 50/2016 il RUP può escludere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
  - a) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;*
  - b) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;*
  - c) *sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
  - d) *il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.*
  
3. Ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.lgs 50/2016 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  
4. L'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
  
5. La verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
  
6. Il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V, 11/03/2010 n. 1414; sez. VI 24/08/2011 n.4801, sez. IV 4/05/2012 n.2566);



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

7. La motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Che si è quindi proceduto alla verifica della documentazione.

I concorrenti hanno presentato degli elaborati aventi ad oggetto la sostenibilità delle offerte presentate, cui si poneva maggiore attenzione sul fattore economico, che presentava le maggiori criticità, soprattutto in relazione al prezzo della manodopera, contratto collettivo applicato e monte ore coperto, corredati dai seguenti elementi:

- Relazione giustificativa
- Quadro riepilogativo
- Analisi dei prezzi unitari
- Tabella dei minimi salariali della provincia di Roma
- Quadro riepilogativo manodopera
- Spese generali

Che è stata riscontrata l'inidoneità delle giustificazioni presentate dalle concorrenti Fenice Security Srl ed Omega Ambiente Società Cooperativa a dimostrare la sostenibilità delle offerte in ribasso presentate.

L'eccezione ha riguardato l'importo complessivo dell'offerta, ritenuto per entrambe insostenibile per i motivi analizzati di seguito, e per i quali non è stata prodotta la necessaria giustificazione:

- Nel caso di Fenice Security Srl si ravvisa una discrasia tra il costo Uomo/ora indicato dall'operatore, computato in applicazione del Contratto Collettivo proposto - CCNL Istituti ed Imprese di vigilanza - qualifica di servizi fiduciari - e il costo Uomo/ora del CCNL di categoria attualmente in vigore valorizzato nella documentazione di gara (CCNL Servizi integrati Multiservizi). Per tale ragione, non trova alcun riscontro documentale nel prezzo offerto la garanzia di armonizzazione contrattuale che l'operatore ha dichiarato nei giustificativi di aver realizzato (e, men che meno, che genericamente ha dichiarato di voler realizzare). Dal calcolo effettuato e deducibile dalla documentazione tecnica fornita agli Operatori Economici tra monte ore richiesto per il numero di postazioni ed il costo Uomo/ora, il ribasso proposto risulta eccessivamente basso. Per le ragioni di cui sopra, formulate sulla base delle motivazioni riportate nella giustificazione richiesta dal RUP, l'offerta della Concorrente Fenice Security Srl è da ritenersi ANOMALA, comportando pertanto l'esclusione di questa dalla procedura in oggetto.
- Nel caso di Omega Ambiente Società Cooperativa le problematiche si rilevano nel prezzo offerto, che non risulta congruo al monte ore complessivo per il corretto svolgimento del servizio, facilmente deducibile per la formulazione dell'offerta economica nella documentazione tecnica predisposta dal RUP (e segnatamente, nel Capitolato Speciale d'Appalto, art. 1). Per quanto il costo Uomo/ora sia formalmente corretto e in linea con l'applicazione del CCNL Servizi Integrati Multiservizi per il servizio in oggetto, deve evidenziarsi, in primo luogo, che la concorrente non ha espressamente indicato il monte ore stimato e il numero di addetti impiegato. In ogni caso, assumendo come parametri il totale dei costi della manodopera e il costo Uomo/ora indicato da Questa Stazione Appaltante appare facilmente desumibile che il monte ore offerto è



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

complessivamente di molto inferiore alle esigenze dell'Ateneo, che per sopperire a tali mancanze impossibili da colmare con gli utili di impresa dovrebbe necessariamente sobbarcarsi oneri economici ed amministrativi considerevoli, minando così, oltre che il regolare svolgimento del servizio, gli stessi principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione. In via ulteriore, generico e comunque non comprensibile appare il dichiarato impegno a rinunciare a parte del già ridotto utile di impresa per compensare eventuali oneri e/o costi.

Per le ragioni di sopra espresse, formulate sulla base delle motivazioni riportate nella giustificazione richiesta dal RUP, l'offerta di Omega Ambiente Servizi Fiduciari Srl è da ritenersi ANOMALA, comportando pertanto l'esclusione della Concorrente dalla procedura in oggetto.

Che la giustificazione integrativa presentata dalla Concorrente Itapol Servizi Fiduciari Srl risulta essere analitica e puntuale, come anche congruo il prezzo formulato in relazione al rapporto Uomo/ora e al monte ore stimato per lo svolgimento del servizio, facendo ritenere dunque la documentazione fornita dalla Concorrente sufficientemente dettagliata, coerente e idonea a dimostrare la sostenibilità dell'offerta. Per le ragioni di sopra esposte l'offerta di Itapol Servizi Fiduciari Srl è da ritenersi NON ANOMALA e idonea a dimostrare la sostenibilità del ribasso presentato.

Tutto ciò premesso e considerato

Il RUP ritiene, a fronte delle giustificazioni presentate e delle premesse di cui sopra, che l'offerta proposta dalla Concorrente Itapol Servizi Fiduciari Srl sia nel suo complesso NON ANOMALA e che sia congruo il ribasso sull'importo posto a base d'asta.

Il RUP ritiene, a fronte delle giustificazioni presentate e delle premesse di cui sopra, che le offerte proposte dalle Concorrenti Fenice Security Srl Omega Ambiente Società Cooperativa siano nel complesso da ritenersi ANOMALE e che sia insostenibile il ribasso sull'importo posto a base d'asta, comportando pertanto l'esclusione dalla procedura in oggetto.

Conseguentemente, il RUP rimette interamente la documentazione di gara alla Commissione per la conclusione della procedura e formulazione del verbale di proposta di aggiudicazione.

Si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal RUP e dalla Commissione per presa visione.

Roma, 09/02/2023

Il RUP  
Dott. Luca Rocchegiani

Per presa visione

La Commissione Giudicatrice  
Dott.ssa Maria Simona Lorenti

Sig.ra Bruna Dinoi

Sig. Marco Lesi